

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**Associati**

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**ELISA FILIPPI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**OGGETTO: credito d'imposta c.d. "caro petrolio" per il trasporto di merci**

Ai soggetti esercenti attività di autotrasporto di merci, in conto proprio o in conto terzi, è riconosciuto un credito d'imposta (c.d. "caro petrolio") connesso alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante per veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t<sup>1</sup>.

**Soggetti beneficiari**

Tale agevolazione è riconosciuta<sup>2</sup>:

- ai soggetti iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi<sup>3</sup>;
- ai soggetti muniti di licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio, iscritti nell'apposito elenco<sup>4</sup>;

**Determinazione del beneficio**

Il credito d'imposta in esame è determinato in base agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, rapportati ai consumi di tale prodotto nel periodo di riferimento. Pertanto, per ciascun trimestre, l'Agenzia delle Dogane pubblica, sul proprio sito, una nota contenente la misura del beneficio riconoscibile per ciascun litro di prodotto consumato nel periodo di riferimento<sup>5</sup>.

**Modalità di accesso al beneficio**

Al fine di ottenere il credito "caro petrolio" è necessario presentare, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento<sup>6</sup>, apposita domanda all'Agenzia delle Dogane con la quale comunicare i consumi di carburante effettuati nel periodo.

<sup>1</sup> Non sono, pertanto, ammessi all'agevolazione i veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate; inoltre, a decorrere dall'anno 2021, il beneficio non spetta per il consumo di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

<sup>2</sup> Sia alle persone fisiche che giuridiche.

<sup>3</sup> <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/>

<sup>4</sup> La licenza deve essere richiesta presso la Motorizzazione Civile della propria Provincia.

<sup>5</sup> A decorrere dall'anno 2020, l'importo massimo rimborsabile è calcolato considerando il limite di 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni chilometro percorso.

<sup>6</sup> Per l'anno 2022, la comunicazione deve essere inviata entro le seguenti scadenze:

- I trimestre: 02/05/2022;
- II trimestre: 01/08/2022;

La domanda deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- targa di tutti i veicoli oggetto dell'agevolazione;
- riferimenti delle fatture elettroniche di acquisto del carburante<sup>7</sup>;
- quantità di litri di carburante consumati;
- chilometri effettivamente percorsi da ciascun mezzo nel corso del trimestre;
- importo del credito spettante;

inoltre, devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dei certificati di immatricolazione dei veicoli agevolati;
- copia dei titoli di possesso (proprietà, leasing, ...) dei mezzi;
- un prospetto riportante il numero di targa, il chilometraggio alla chiusura del trimestre di riferimento, i dati del proprietario o locatario;
- una copia dei contratti in caso di leasing o di noleggio.

### **I trimestre 2022**

Relativamente al primo trimestre 2022, si evidenzia che il D.L. 21/2022<sup>8</sup> ha ridotto, per il periodo 22 marzo 2022 - 21 aprile 2022, l'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante<sup>9</sup> (da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri), oltre a disapplicare l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale (pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto) in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.

Pertanto, per il II trimestre 2022, l'Agenzia delle Dogane ha stabilito che il credito d'imposta "caro petrolio" è riconosciuto nella misura di euro 214,18 per mille litri di gasolio, ma escludendo dall'agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l'inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.

- 
- III trimestre: 31/10/2022;
  - IV trimestre: 31/01/2023.

<sup>7</sup> Sulle fatture elettroniche di acquisto del carburante deve essere obbligatoriamente riportata la targa del mezzo rifornito.

<sup>8</sup> Recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

<sup>9</sup> di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 504/95.

**Utilizzo del credito**

Il credito d'imposta "caro petrolio" può essere utilizzato in compensazione, mediante Modello F24, entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è maturato, utilizzando il codice tributo "6740"; in alternativa, è possibile chiederlo a rimborso indicando nell'istanza trimestrale il codice IBAN del conto corrente per l'accredito.

Si specifica che il credito chiesto in compensazione e non utilizzato entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto deve essere chiesto a rimborso presentando un'apposita domanda all'Agenzia delle Dogane entro il successivo 30.06.

**Dichiarazione dei redditi**

Il credito d'imposta "caro petrolio" non è imponibile ai fini IRES e IRAP e deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi della Società beneficiaria.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Elisa Filippi